



CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA

INDICE

Art. 1 - Oggetto e modalità di esecuzione del servizio

Art. 2 - Situazione assicurativa di ARPAV

Art. 3 - Corrispettivi

Art. 4 - Pagamento dei premi assicurativi

Art. 5 - Obbligazioni delle Parti

Art. 6 - Referente del Broker per l'esecuzione contrattuale

Art. 7 - Responsabilità del Broker

Art. 8 – Garanzia definitiva

Art. 9 - Polizza assicurativa

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Modalità di scambio delle comunicazioni

Art. 12 – Obbligo di riservatezza

Art. 13 – Clausola di anticorruzione

Art. 14 – Attestazione di regolare esecuzione

Art. 15 – Norme di rinvio

Art. 1 – Oggetto e modalità di esecuzione del servizio

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio triennale, eventualmente rinnovabile per due anni, di brokeraggio e consulenza assicurativa (in seguito “servizio”), da affidarsi a soggetto (in seguito, “Broker”), abilitato all’esercizio di attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui all’art. 106 D.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. Codice delle assicurazioni, in quanto iscritto nella sezione di cui all’art. 109, co. 2, lett. b) del Registro Unico Informatico (in seguito, RUI), previsto dal co. 1 del medesimo art. 109; attività disciplinata dal titolo IX del Codice delle assicurazioni e dal Regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006 e modificato dal Provvedimento IVASS n. 58 del 14.03.2017.

Il Broker, con i propri mezzi e propria organizzazione d’impresa, presta ad ARPAV attività di intermediazione assicurativa come definita dall’art. 106 del Codice delle assicurazioni, presta assistenza e consulenza finalizzate all’attività di proposizione di prodotti assicurativi - anche mediante collaborazione nell’espletamento di procedure selettive ad evidenza pubblica – per l’affidamento delle coperture assicurative che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di vigenza contrattuale del servizio e collabora nella gestione dei sinistri e nella gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi esistenti o che verranno conclusi da ARPAV durante il periodo di durata del servizio, nonché la gestione dei sinistri relativi a contratti che hanno già maturato scadenza.

Di seguito sono elencate in dettaglio, in modo non esaustivo, le attività specialistiche in cui si sostanzia il servizio in oggetto.

1. ASSISTENZA E CONSULENZA

- 1.1 *Risk management*: analisi, identificazione e valutazione dei rischi cui ARPAV è soggetta, con indicazioni tempestive sulla eventuale prevenzione dei medesimi.
- 1.2 Analisi delle polizze assicurative in essere e verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie.
- 1.3 Formulazione e consegna, entro 45 gg. dalla decorrenza del contratto, di un Programma assicurativo organico, confacente alle esigenze di ARPAV - anche mediante analisi e valutazione delle polizze assicurative in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti e delle migliori condizioni presenti sul mercato assicurativo - finalizzato all’ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità, con contestuale indicazione delle strategie da attuare a breve e medio termine, anche in relazione alla sinistrosità dell’ultimo biennio. Il Programma dovrà porre l’accento su eventuali possibilità di modifica delle polizze in essere, o eventuale opportunità di recesso, in caso di sopravvenute modifiche normative o mutamenti delle condizioni del mercato assicurativo o delle specifiche esigenze assicurative di ARPAV.
- 1.4 Effettuazione di indagini di mercato esplorative per vagliare la possibilità di migliorare le condizioni economiche praticate nei contratti assicurativi in essere.
- 1.5 Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato assicurativo e di mutate esigenze di ARPAV, di eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di rischi e/o massimali, di evoluzioni normative e giurisprudenziali, applicabili ad ARPAV.
- 1.6 Consulenza e supporto, a richiesta del personale di ARPAV preposto alla gestione del pacchetto assicurativo, anche mediante la formulazione di pareri, assistenza telefonica e *on-line*.
- 1.7 Consulenza e assistenza, relativamente ai contratti e convenzioni che ARPAV sottoscrive con soggetti terzi, in merito all’individuazione degli obblighi assicurativi

da porre a carico degli stessi, nonché alla verifica di corrispondenza delle polizze stipulate alle prescrizioni contenute negli atti di gara o nelle clausole contrattuali.

- 1.8 Consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

2. SUPPORTO NELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI

- 2.1 Supporto tecnico-specialistico ad ARPAV nell'espletamento delle procedure per la scelta delle compagnie assicuratrici - nel caso in cui nel corso del servizio si rendesse necessario per ARPAV affidare contratti per i servizi assicurativi - mediante identificazione di requisiti, specifiche tecniche, condizioni contrattuali, elaborazione dei testi completi degli atti di gara (capitolati, bandi di gara, lettere-invito, etc.), e determinazione dei contenuti contrattuali.

3. GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE POLIZZE E DEI SINISTRI

- 3.1 Segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti da ARPAV ed emissione e consegna dei carichi contabili relativi ai premi da pagare, almeno 30 gg. antecedenti le scadenze contrattuali, segnalazione delle scadenze contrattuali e degli eventuali adempimenti a carico di ARPAV, ed ogni altra attività necessaria alla gestione dei contratti.
- 3.2 Consegna dei testi delle polizze assicurative, appendici ed altri documenti contrattuali almeno 20 gg. antecedenti la decorrenza del contratto assicurativo, per consentirne la preventiva approvazione da parte di ARPAV.
- 3.3 Consegna dei contrassegni e certificati assicurativi relativi agli autoveicoli ed automezzi di ARPAV sottoposti alla copertura obbligatoria RC Auto, entro 7 giorni dall'avvenuto pagamento da parte di ARPAV del premio al broker, già suddivisi per singola Struttura Dipartimentale ARPAV, con prospetto indicante il costo unitario per veicolo e complessivo, del relativo premio.
- 3.4 Valutazione e formulazione tempestiva di parere circa l'opportunità di procedere all'apertura di nuovi sinistri sui contratti assicurativi in essere o su quelli, già conclusi, sui quali esiste una possibilità di copertura.
- 3.5 Riscontro di avvenuta apertura/rigetto del sinistro entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di ARPAV.
- 3.6 Assistenza tempestiva nella gestione stragiudiziale dei sinistri attivi e passivi di ARPAV, nelle varie fasi di trattazione, al fine di conseguirne la più celere definizione, compresi i sinistri pendenti alla data di decorrenza del servizio o comunque relativi anche a contratti assicurativi che hanno maturato scadenza, anche con riguardo a richieste di rimborso/risarcimento che abbiano avuto esito negativo.
- 3.7 Assistenza stragiudiziale in caso di contenzioso con le Compagnie assicurative.
- 3.8 Analisi delle problematiche e del contenzioso derivanti dall'esecuzione dei contratti assicurativi stipulati da ARPAV e formulazione di proposte di possibili rimedi.
- 3.9 Condivisione e alimentazione di una banca dati informatica aggiornata relativa ai sinistri, che consenta l'accesso da *web* agli operatori ARPAV abilitati, senza installazione di *software* dedicato presso ARPAV. Al termine della vigenza contrattuale tutti i dati dovranno essere consegnati ad ARPAV su supporto informatico, in formato aperto da concordare.

4. FORMAZIONE

- 4.1 Formazione specialistica teorico-pratica in aula e aggiornamento periodico del personale ARPAV mediante l'organizzazione di specifici incontri formativi, con cadenza di almeno una giornata/semestre per ciascun anno, relativa alle novità normative e giurisprudenziali e disamina dei contenuti delle singole polizze in essere presso ARPAV.
- 4.2 Attività di informazione e aggiornamento tempestivi del personale ARPAV, addetto alla gestione del pacchetto assicurativo, su questioni specifiche, con approfondimento delle problematiche che emergono nell'ambito della gestione delle polizze e la gestione amministrativa e contabile del pacchetto assicurativo, anche mediante circolari periodiche, relativamente a modifiche legislative e contrattuali di interesse di ARPAV.

5. REPORTISTICA

- 5.1 Predisposizione di un rendiconto annuale - entro il 15 gennaio di ogni anno - che riepiloghi gli interventi effettuati, con riferimento a ciascuna polizza, in rapporto premio/sinistro ed evidenzi la congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere, con indicazione degli eventuali rimedi per diminuire la sinistrosità.
- 5.2 Redazione e consegna di una relazione semestrale, entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ciascun anno, riepilogativa dello stato dei singoli sinistri denunciati (liquidato, a riserva, in corso di liquidazione, respinto o senza seguito, archiviato, etc.).
- 5.3 Formulazione e consegna, entro 45 gg. dalla decorrenza del contratto, di un Programma assicurativo organico, come da precedente punto 1.3. Tale Programma dovrà essere aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno successivo al primo.

Art. 2 - Situazione assicurativa di ARPAV

Nel prospetto che segue sono evidenziati gli elementi caratterizzanti le polizze assicurative di ARPAV attualmente vigenti.

POLIZZE ASSICURATIVE	SCADENZA	PARAMETRI calcolo del premio	CAPITALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO lordo anticipato (31.03.2018 – 31.03.2019)	PREMIO ANNUO lordo (pagato con regolazioni premio al 31.03.2019)	PERCENTUALE PROVVIGIONI (sui premi, al netto delle sole imposte ed oneri)
R C AUTO	31.03.2021	N. veicoli ARPAV	n. 193	88.382,00	89.477,00	4%
INCENDIO/ FURTO/KASKO veicoli dipendenti e direttori	31.03.2021	Km percorsi dai dipendenti, collaboratori e direttori con mezzi propri o in uso	Km 231.201,00	11.486,20	11.539,04	4%
INFORTUNI	31.03.2021	N. veicoli ARPAV	n. 193	6.699,72	7.418,30	9%

		Km percorsi da dipendenti e collaboratori	Km 231.201,00			
RCT/O	31.03.2021	Retribuzioni annue lorde	€ 37.746.379,14	15.562,14	19.250,14	9%
ALL RISKS PATRIMONIO	31.03.2021	Fabbricati, contenuto e spese accessorie	€ 37.746.379,14	31.717,30	31.717,30	9%
TUTELA LEGALE	31.03.2021	Ente Direttori Dirigenti Dipendenti P.O. Dipendenti U.P.G.	n. 1 n. 3 n. 72 n. 37 n. 159	33.692,09	33.024,27	9%
RC Patrimoniale	31.03.2021	Retribuzioni annue lorde	€ 37.746.379,14	21.393,75	25.541,57	9%
CYBER RISK	1.07.2020	===	===	4.878,51	===	9%
			TOTALE €	213.811,71	222.846,20	

Art. 3 – Corrispettivi

L'incarico di cui al presente affidamento non comporta per ARPAV alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi spese o altro.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi imponibili (e cioè al netto delle imposte), relativi ai contratti di assicurazione che saranno sottoscritti da ARPAV nel periodo di vigenza contrattuale – conclusi tramite l'intermediazione del Broker (c.d. "clausola Broker"), nonché in relazione alle frazioni annuali dei premi, relativi a contratti assicurativi pluriennali conclusi dal precedente affidatario del servizio, che ricadano nel periodo di vigenza del contratto relativo al presente servizio, a titolo di remunerazione dell'attività di gestione dei contratti di assicurazione.

Il corrispettivo riconosciuto al Broker per i contratti assicurativi in corso sarà pari alla misura delle provvigioni già stabilita nei contratti medesimi; per i contratti assicurativi stipulati dopo l'affidamento, sarà pari alla misura delle provvigioni contenute nell'offerta.

I corrispettivi spettanti al Broker restano ad intero ed esclusivo carico delle compagnie assicurative contraenti e non costituiscono un aggravio del premio pagato da ARPAV, in quanto i compensi sono ricompresi nell'ambito delle provvigioni pagate dalle compagnie stesse alla propria rete di vendita, di cui ne costituiscono una frazione.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con provvigioni calcolate sui premi assicurativi corrisposti da ARPAV sino alla naturale scadenza dei contratti assicurativi in essere. Alla cessazione del servizio dovuta sia per scadenza naturale del contratto e sia per recesso o risoluzione contrattuale, il Broker non ha più diritto ad alcuna provvigione relativa all'annualità assicurativa successiva alla cessazione.

L'importo, le percentuali e le modalità di calcolo delle provvigioni dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo di polizza.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui ARPAV non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano esito fruttuoso.

Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo della presente gara (es. procedura applicabile, codice identificativo di gara, etc.) il valore complessivo dell'appalto triennale si stima in Euro 45.016,07, oltre a Euro 30.010,72 per l'opzione di rinnovo per due anni e Euro 3.751,34 per l'opzione di proroga tecnica per complessivi Euro 78.778,13 al netto di imposte e contributi di legge.

Il suddetto importo è stato determinato applicando ai premi assicurativi relativi ai contratti in essere, regolati al 31.03.2019, le percentuali di seguito indicate:

- 9% del premio netto per garanzie: RCT/O, Infortuni, All risks patrimonio, RC patrimoniale, Tutela Legale, Cyber Risk;
- 4% del premio netto per garanzie: RCA, Incendio/Furto/Kasko veicoli dipendenti e direttori.

Art. 4 – Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi viene effettuato da ARPAV al Broker, che ne rilascia quietanza, entro i termini stabiliti nei contratti assicurativi, acquisendo valore liberatorio per ARPAV.

Il Broker è tenuto a corrispondere i premi in favore delle compagnie assicuratrici, entro i termini stabiliti nei contratti assicurativi, detratte le provvigioni maturate.

L'omissione o il ritardo del pagamento restano nella responsabilità esclusiva del Broker, con manleva di ARPAV da ogni possibile conseguenza.

Il Broker si impegna a rilasciare ad ARPAV le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate ed intestate ad ARPAV, Via Ospedale Civile, 24 – 35121 Padova.

Eventuali ritardi nella consegna della documentazione necessaria al pagamento dei premi comporteranno l'automatica assunzione da parte del Broker dell'onere relativo all'anticipo degli stessi.

Art. 5- Obbligazioni delle Parti

Il Broker, nell'espletamento del servizio, si impegna ad adempiere con la massima diligenza, correttezza e buona fede tutte le obbligazioni innanzi previste, nonché a:

- a) impiegare propri mezzi e risorse accollandosi gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria per l'assolvimento delle prestazioni contrattuali;
- b) garantire soluzioni concretamente percorribili ed esaustive in merito alla copertura dei rischi insiti nell'attività di ARPAV;
- c) garantire la disponibilità alla presenza del proprio personale presso la sede ARPAV ogniquale volta le circostanze rappresentate dall'Agenzia lo rendano opportuno, indicativamente almeno 4 volte/anno;
- d) non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici di ARPAV, restando esclusivamente in capo a quest'ultima ogni autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei

- contratti d'assicurazione e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di recesso;
- e) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare ARPAV senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche sostanziali e/o formali rispetto ad obblighi precedentemente assunti da ARPAV;
 - f) mettere a disposizione di ARPAV ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
 - g) conservare copia integrale, anche digitale, di tutta la documentazione relativa alle polizze e ai sinistri, fino alla consegna ad ARPAV o ad eventuale diverso affidatario del servizio;
 - h) relazionare tempestivamente ed esaurientemente in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta nell'interesse di ARPAV;
 - i) garantire massima trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative, fornendo ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
 - j) astenersi da comportamenti difformi dalla vigente normativa e/o comunque idonei a costituire situazioni di conflitto di interesse;
 - k) gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora definiti a tale data;
 - l) mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio, di cui all'art. 1176 del Codice Civile;
 - m) garantire che il personale impiegato per l'esecuzione contrattuale sia regolarmente alle dipendenze del Broker, o si trovi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con lo stesso. Il Broker è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti. Nel caso di mancato pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Broker, trova applicazione l'art. 30, co. 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - n) collaborare con il Broker precedente affidatario del servizio, prendendo i necessari contatti e coordinandosi in tempi idonei ad assicurare il passaggio completo delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali che regolano la materia, nonché il principio generale della buona fede contrattuale;
 - o) tutelare la sicurezza e la salute dei propri lavoratori nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro;
 - p) assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento.

ARPAV si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la preventiva consulenza e intermediazione del Broker;
- b) rendere noto, nelle procedure per l'individuazione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto di ARPAV, con le compagnie assicurative per ogni questione inerente al contratto medesimo, indicando espressamente la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria dovrà corrispondere al Broker;
- c) fornire al Broker la collaborazione del personale addetto alla gestione del pacchetto assicurativo, nonché gli atti e le informazioni necessari per il puntuale adempimento del servizio.

Art. 6 – Referente del Broker per l'esecuzione contrattuale

Prima della sottoscrizione del contratto, il Broker designa un Responsabile contrattuale ("Responsabile"), in possesso dei requisiti di professionalità e di adeguata esperienza lavorativa, iscritto alla sezione del RUI di cui all'art. 109, co. 1 lett. e) del Codice delle assicurazioni, **quale riferimento unico di ARPAV per il servizio**.

Il Responsabile deve garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad ogni problematica dovesse insorgere nell'arco di vigenza contrattuale e dando tempestivo riscontro ad ogni richiesta avanzata da ARPAV.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del Responsabile, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti (numero di telefono fisso e mobile, fax, mail, PEC), ed il sostituto in caso di assenza del Responsabile, che dovrà essere persona in possesso dei medesimi requisiti di professionalità e di adeguata esperienza lavorativa, ed iscrizione al RUI.

Qualora nel corso del servizio ARPAV richiedesse la sostituzione del Responsabile, per manifesta inadeguatezza ovvero inadempimento agli obblighi assunti, il Broker dovrà disporre la tempestiva sostituzione e comunque entro il termine di 20 gg. dalla ricezione della richiesta.

Per ARPAV il controllo e la vigilanza sulla esecuzione contrattuale saranno svolti dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Art. 7 – Responsabilità del Broker

Il Broker è responsabile verso ARPAV dell'esatta e puntuale esecuzione del servizio in oggetto, nonché dell'operato dei propri dipendenti e referenti.

Il Broker risponde per i danni alle persone e/o alle cose di qualsiasi natura, materiali ed immateriali, che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, per i quali, anche dopo il termine di scadenza contrattuale, sia chiamata a rispondere ARPAV, che si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa al riguardo.

I rischi per le responsabilità di natura professionale e contrattuale scaturenti dall'incarico oggetto del presente Capitolato, dovranno essere coperti mediante la polizza assicurativa di cui al successivo art. 9.

Art. 8– Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario dovrà costituire a favore di ARPAV, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione, il cui importo sarà calcolato nella misura del 10% dell'importo del contratto come individuato nel precedente articolo [3](#). L'importo della garanzia sarà ridotto qualora l'operatore economico aggiudicatario dimostri di essere in possesso di una delle certificazioni previste dall'art. 93, co. 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro dieci giorni dalla richiesta di ARPAV.

La cauzione sarà svincolata, ai sensi dell'art. 103, co. 5, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel seguente modo:

1. 40 % dell'importo, decorsi 15 mesi dall'avvio del servizio;
2. 40 % dell'importo, decorsi 30 mesi dall'avvio del servizio;

3. 20 % dell'importo, alla naturale scadenza del contratto, previo rilascio di certificato di regolare esecuzione.

Art. 9 – Polizza assicurativa

Prima della sottoscrizione del contratto, il Broker dovrà dimostrare, consegnandone una copia ad ARPAV, di aver stipulato polizza di assicurazione per la responsabilità civile derivante da negligenze ed errori professionali, ovvero per danni alle persone e/o alle cose di qualsiasi natura, materiali ed immateriali, che siano derivati dall'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, nel rispetto della normativa vigente, per l'intero periodo di validità del contratto e dovrà coprire anche gli eventi dannosi denunciati ad ARPAV, e da questa al Broker nei successivi 30 gg., nei successivi 5 anni dalla cessazione del servizio, con massimale almeno pari a € 2.500.000,00 per sinistro e per anno. Ogni successiva variazione della polizza assicurativa dovrà essere tempestivamente comunicata ad ARPAV.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni ARPAV potrà rivalersi, mediante trattenute, sulla garanzia definitiva di cui all'art. 11 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 115 del Codice delle assicurazioni, il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo, che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui all'articolo 110, co. 3 del Codice delle assicurazioni.

Art. 10 – Penali

Qualora il Broker non dovesse eseguire il servizio secondo le modalità, i termini e le prescrizioni indicate dal presente Capitolato e nel contratto o comunque derivanti da obblighi di legge o dal dovere di correttezza, buona fede e diligenza, ARPAV applicherà, con rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto da parte del Broker, le seguenti penalità:

A) Mancata formulazione e consegna, entro 45 gg. dalla decorrenza del contratto, del Programma assicurativo (art. 1-1.3 del Capitolato)	€ 50/die di ritardo per i primi 5 gg. ed € 100/die di ritardo per i successivi 5 gg., decorsi i quali il ritardo sarà configurato come "grave" ai sensi e per gli effetti della risoluzione contrattuale.
B) Mancato aggiornamento annuale e consegna entro il 31 ottobre di ogni anno successivo al primo, del Programma assicurativo (art. 1.3 -5.3 del Capitolato)	€ 30/die di ritardo per i primi 10 gg. ed € 60/die di ritardo per i successivi 10 gg., decorsi i quali il ritardo sarà configurato come "grave" ai sensi e per gli effetti della risoluzione contrattuale.
C) Mancata consegna del contrassegno auto e certificato assicurativo entro 10 gg. dal	€ 30/die di ritardo per i primi 5 gg. ed € 60/die per i successivi 5 gg. per

pagamento del premio da parte di ARPAV al broker (art.1 -3.3 del Capitolato).	ciascun contrassegno, decorsi i quali il ritardo sarà configurato come “grave” ai sensi e per gli effetti della risoluzione contrattuale.
D) Mancata consegna del testo delle polizze assicurative, appendice o altro documento, almeno 15 gg. antecedenti la decorrenza del contratto assicurativo (art.1 - 3.2 del Capitolato).	€ 50/die di ritardo per i primi 10 gg. ed € 80/die di ritardo per i successivi 5 gg. per ciascuna polizza, decorsi i quali il ritardo sarà configurato come “grave” ai sensi e per gli effetti della risoluzione contrattuale.
E) Mancata condivisione e aggiornamento della banca dati informatica relativa ai sinistri e/o inaccessibilità agli operatori ARPAV abilitati (art.1 - 3.9 del Capitolato).	€ 25/die per i primi 10 gg. ed € 50/die per i successivi 10 gg. decorsi i quali il ritardo sarà configurato come “grave” ai sensi e per gli effetti della risoluzione contrattuale.
F) Mancata formazione specialistica teorico-pratica in aula e/o mancato aggiornamento periodico del personale ARPAV mediante l'organizzazione di specifici incontri formativi con cadenza di almeno una giornata/semestre per ciascun anno (art. 1 – 4.1 del Capitolato).	€ 500,00 per singolo evento formativo e/o di aggiornamento.
G) Mancata predisposizione rendiconto annuale entro il 15 gennaio di ogni anno (art.1 - 5.1 del Capitolato).	€ 25/die di ritardo per i primi 10 gg. ed € 50/die di ritardo per i successivi 5 gg., decorsi i quali il ritardo sarà configurato come “grave” ai sensi e per gli effetti della risoluzione contrattuale.
H) Mancata redazione e consegna di relazione semestrale il 15 luglio e 15 gennaio di ciascun anno, riepilogativa dello stato dei singoli sinistri denunciati (art.1 - 5.2 del Capitolato).	€ 25/die di ritardo per i primi 10 gg. ed € 50/die di ritardo per i successivi 5 gg., decorsi i quali il ritardo sarà configurato come “grave” ai sensi e per gli effetti della risoluzione contrattuale.
I) Incompletezza, insufficienza o erroneità totale e/o parziale dei contenuti della documentazione, degli atti e/o comunicazioni consegnati ad ARPAV.	€ 50 per singolo documento, atto e/o comunicazione. Dopo il quarto evento verificatosi nell'arco di 12 mesi, l'inadempimento sarà considerato come “grave” ai sensi e

	per gli effetti della risoluzione contrattuale.
--	---

ARPAV si riserva la facoltà, insindacabile, previa diffida, di risolvere il contratto in caso di inadempienza grave e/o reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal contratto.

L'inadempimento contrattuale sarà contestato al Broker per iscritto, il quale potrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi; qualora tali deduzioni non pervengano entro il termine o non siano accoglibili da ARPAV, saranno applicate automaticamente le penali sopra indicate.

ARPAV compenserà i crediti derivanti dall'applicazione delle penali sulla garanzia definitiva; qualora l'importo della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, il Broker provvederà al reintegro entro 10 gg. dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ARPAV.

L'applicazione delle penali non esonera il Broker dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Qualora le penali applicate al Broker inadempiente superino il 10% del valore complessivo del contratto, lo stesso si deve intendere automaticamente risolto.

Art. 11 – Modalità di scambio delle comunicazioni

Le comunicazioni e gli scambi di informazione attinenti la gestione contrattuale saranno eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Il Broker affidatario dovrà essere dotato di una Casella di Posta Certificata che verrà indicata espressamente in sede di offerta, nonché della firma digitale.

Art. 12 – Obbligo di riservatezza

Il Broker si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del presente contratto, e a non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso di ARPAV. L'obbligo di riservatezza si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà il Broker per l'esecuzione del servizio. L'eventuale violazione di tali obblighi configura un'ipotesi di grave inadempimento cui segue risoluzione contrattuale, con diritto per ARPAV al risarcimento dei danni.

Art. 13 – Clausola di anticorruzione

Il Broker si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Broker si obbliga ad ottemperare alla disposizione di cui all'art. 53, co. 16-ter del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dalla L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.

Art. 14 – Attestazione di regolare esecuzione

Al termine del periodo di vigenza del contratto, quando risulti che il Broker abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, sarà rilasciato il certificato di regolare esecuzione a seguito del quale sarà svincolata la garanzia definitiva.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni di cui al Codice Civile e al Codice delle Assicurazioni, nonché alle altre norme in materia di contratti, con particolare riferimento al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..